



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XLV Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 169 del 31 luglio 2012

OGGETTO: ATTO AMMINISTRATIVO - Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria – anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 -

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	✓		17 - Mantovani Massimo		✓
2 - Bottini Lamberto	✓		18 - Marini Catuscia	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
4 - Brega Eros	✓		20 - Monacelli Sandra	✓	
5 - Brutti Paolo	✓		21 - Monni Massimo	✓	
6 - Buconi Massimo	✓		22 - Nevi Raffaele	✓	
7 - Carpinelli Roberto		✓	23 - Riommi Vincenzo		✓
8 - Cecchini Fernanda	✓		24 - Rometti Silvano		✓
9 - Chiacchieroni Gianfranco	✓		25 - Rosi Maria		✓
10 - Cirignoni Gianluca	✓		26 - Rossi Gianluca		✓
11 - De Sio Alfredo	✓		27 - Smacchi Andrea	✓	
12 - Dottorini Olivier Bruno	✓		28 - Stufara Damiano	✓	
13 - Galanello Fausto			29 - Tomassoni Franco	✓	
14 - Goracci Orfeo		✓	30 - Valentino Rocco Antonio	✓	
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	✓		31 - Zaffini Francesco		✓
16 - Locchi Renato		✓			

PRESIDENTE: Eros Brega

CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo DE SIO - Fausto GALANELLO

L'ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO n. 127

DELIBERAZIONE N. 169 DEL 31 LUGLIO 2012

ATTO AMMINISTRATIVO - "Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria – anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015",

II. CONSIGLIO REGIONALE:

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI in particolare gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76;

VISTO il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81;

VISTO in particolare l'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale è stato convertito con modificazioni il D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI i D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89;

VISTO il D. Interministeriale 15 giugno 2010;



VISTO il D.M. 18 gennaio 2011, n. 4;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009;

RICHIAMATA altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012;

VISTO l'atto amministrativo proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 924 del 23/07/2012, concernente: "Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria - anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25.07.2012 e trasmesso per il parere alla III Commissione consiliare permanente in pari data (ATTO N. 941);

VISTE le proprie precedenti deliberazioni consiliari, n. 12 del 30 luglio 2010, n. 38 del 21 dicembre 2010, n. 113 del 20 dicembre 2011 e n. 123 del 7 febbraio 2012;

ATTESO che sulle "Linee Guida", oggetto dell'allegato A) al presente atto è stata esperita l'attività di concertazione nella Conferenza di Servizio Permanente, di cui alla D.G.R. n. 1085 del 31 Luglio 2002;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Presidente Massimo Buconi (ATTO N. 941/B1S);

RITENUTO procedere all'approvazione delle "Linee Guida" soprarichiamate;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

*con n. 22 voti favorevoli, espressi
all'unanimità nei modi di legge dai 22
Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di approvare l'atto amministrativo concernente: "*Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria – anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015*" di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'Estensore

Il responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
Permanenti ed ai Comitati
Rosanna Montanucci

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Legislazione
Dr.ssa Maria Trani

**LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELLA RETE SCOLASTICA
E DELL'OFFERTA FORMATIVA IN UMBRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2013/2014 – 2014/2015**

PREMESSA

Il processo di ridefinizione dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica regionale, avviato con la DCR 12/2010 "Criteri e procedure per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione secondaria di secondo grado in Umbria per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013", ha determinato l'assunzione di deliberazioni, approvate dal Consiglio Regionale n. 38 del 21 dicembre 2010 "Piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica anno 2011- 2012" e n. 123 del 7 febbraio 2012 "Piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria anno 2012-2013".

La Regione, con la partecipazione e in un quadro di fattiva collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le Amministrazioni Comunali e Provinciali e l'USR per l'Umbria, ha operato per rispondere nel migliore dei modi alla domanda del territorio.

La valenza dei "Criteri" era biennale e pertanto il Piano della nuova offerta formativa regionale - con l'inizio dell'anno scolastico 2011/2012 - è stata oggetto di monitoraggio e di valutazione anche al fine di inserire eventuali correttivi nella futura programmazione regionale.

Tale attività, attraverso una attenta rilevazione delle scelte operate dagli studenti con riferimento alla nuova offerta formativa, ha permesso di verificare e di valutare la validità dei criteri individuati, facendo rilevare come le decisioni effettuate dalla Regione siano risultate valide ed efficaci, tant'è che soltanto un numero molto limitato di indirizzi, tra quelli istituiti, non sono stati attivati per l'anno scolastico 2011-2012.

La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, deve ora definire i criteri per la programmazione regionale dell'offerta formativa per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015; tali criteri saranno utilizzati per la definizione del Piano Regionale da approvarsi entro Dicembre 2012 dal Consiglio regionale.

Come noto le recenti normative nazionali – DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti Tecnici, degli Istituti Professionali e dei Licei e i provvedimenti per il contenimento della spesa – hanno inciso profondamente sul sistema dell'istruzione.

Nell'esercitare la funzione di programmazione territoriale pertanto, occorre tenere presenti da un lato i vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica, che limitano la disponibilità della dotazione organica, dall'altro le specificità presenti nel sistema, quali per esempio: la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti anche di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola ed i casi di disagio e di abbandono.

Il Consiglio Regionale, con Delibera n.157 del 19 giugno 2012 , ha stabilito di attivare già dall'anno 2012/2013 le Opzioni degli Istituti Tecnici e Professionali, tenuto conto del parere dell'U.S.R. per l'Umbria, sulla base delle proposte delle due Province.

In questo contesto, relativamente al dimensionamento, si colloca la sentenza n. 147 della Corte Costituzionale, depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012, la quale – ribadendo quanto già espresso con precedente sentenza n. 200 del 2009 – stabilisce, fra l'altro, che il dimensionamento

della rete scolastica, cioè la soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia, rientra nella competenza regionale.

In particolare si richiama l'attenzione su due passi della sentenza:

a) *la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 4, del dl. n. 98 del 2011 per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione essendo norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente.*

b) *la Corte osserva che pur perseguendo la norma in esame evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica resta pur sempre il fatto che anche tale titolo consente allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali e non anche norme di dettaglio....in primo luogo si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.*

Rimane confermato invece l'art. 19, comma 5 e 5-bis del dl. n. 98 del 2011, nel testo modificato dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, che prevede che non siano assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche.

Alle stesse istituzioni scolastiche non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Pertanto, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, si rende necessario apportare alcune modifiche alla DCR n.113/2011 "Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria - anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e 2014/2015", come di seguito indicato.

1. QUADRO NORMATIVO

Le Regioni, ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legislativo n. 112/98, esercitano funzioni delegate dallo Stato concernenti la programmazione a livello regionale dell'offerta formativa e della rete scolastica, e formulano il Piano Regionale sulla base dei Piani Provinciali, assicurandone il coordinamento e la condivisione.

Le norme attualmente in vigore a livello nazionale che influiscono sulla formulazione dei piani regionali di programmazione della rete scolastica sono quelle di seguito elencate:

- **DPR 233/98** –“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'Art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97”;
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- **DECRETO LEGISLATIVO 106/09 Decreto Correttivo D.lgs. 81/08;**
- **DPR 81/2009-** “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- DL 98/2011 convertito in L. 111/ 2011 - art. 19 “Razionalizzazione della spesa pubblica relativamente all’organizzazione scolastica” comma 5 e 5-bis, nel testo modificato dall’art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011”;
- comma 5 come modificato dall’art. 4, comma 69 della nuova legge di stabilità 2012 approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011.

Su questo contesto normativo si è espressa la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 13/2004, 200/2009 e la recente sentenza n. 47/2012 che, relativamente all’articolazione della rete scolastica, hanno chiarito espressamente che il dimensionamento scolastico spetta alle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione, come dettagliatamente già descritto nella premessa.

2. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

2.1 Criteri generali

Rimangono confermati i criteri di cui alla DCR n.113/2011 “Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria - anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e 2014/2015” ad eccezione dei limiti numerici indicati per gli Istituti Comprensivi al punto 1.4, lett. e, in quanto superati dalla citata sentenza n. 147 della Corte Costituzionale.

I Comuni competenti per le Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, e le Province competenti per le Scuole Secondarie di II grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, devono attenersi anche ai seguenti criteri particolari:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell’ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l’efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Il limite massimo di 900 alunni potrà essere superato dagli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, da quelli comprensivi e dagli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico. L’unificazione degli istituti di II° grado, si realizzerà, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia. Si potrà procedere all’unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora da soli non possano garantire una tenuta nel tempo e il non rispetto dei parametri numerici previsti dalla norma. Essi assumeranno la denominazione di “Istituti di Istruzione Secondaria superiore”.

L’art. 19, comma 5 e 5-bis del dl. n. 98 del 2011, nel testo modificato dall’art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, prevede che non siano assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche.

3. OFFERTA FORMATIVA

3.1 Indirizzi e criteri generali

Si confermano i criteri generali già individuati con atto del Consiglio regionale n. 12/2010 "Criteri e procedure per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione secondaria di secondo grado in Umbria per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013".

La programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore deve innanzitutto essere svolta tenendo presente gli ambiti funzionali territoriali, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 40, del 20 dicembre 2005. Tale programmazione verrà costruita attraverso strumenti quali le conferenze partecipative di territorio, che devono praticare una strategia di governance tra competenze istituzionali differenti ed autonome, partendo sempre da un'attenta analisi delle attese e dei bisogni espressi dal territorio.

In particolare la programmazione territoriale, dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi di carattere generale:

- necessità di riequilibrare l'offerta formativa sul territorio, prevedendo eventuali integrazioni ed evitando in ogni caso interferenze e sovrapposizioni;
- compatibilità con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- attenzione all'istruzione tecnico-professionale in quanto caratterizzata da uno stretto collegamento con il mondo del lavoro e con i fabbisogni professionali del territorio.

Rimane confermato, inoltre che eventuali interventi di ridefinizione o di razionalizzazione delle presenze formative devono, comunque, tendere:

- a valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto – quando possibile – della vocazione della scuola, ovvero del background educativo che, in certi casi, ne ha fatto un punto di riferimento territoriale;
- a garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- a valutare il bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita al nuovo indirizzo di studio, quindi garanzia alla autonomia scolastica;
- a valutare l'impatto avuto dal precedente Piano approvato con DCR 38/2010 e verificato nel monitoraggio effettuato anche al fine di inserire eventuali correttivi alla futura programmazione regionale anche in termini di numerosità di classi e di iscritti, specie laddove la tipologia di offerta risultante dalla conversione rischia di indebolire l'offerta, la scuola, l'autonomia, a causa di una sua eccessiva frammentazione su uno stesso territorio.

3.2 Criteri per le Province

Le Province nella elaborazione dei rispettivi Piani di offerta formativa, devono attenersi, oltre agli indirizzi e ai criteri generali di cui al precedente punto 2.1, anche alle seguenti ulteriori indicazioni:

- alla valutazione complessiva dell'andamento demografico riferito alla fascia di età corrispondente alla scuola secondaria di II grado, con un'attenzione ai flussi di iscrizioni per le diverse tipologie e indirizzi registrati negli anni precedenti senza disperdere quelle buone pratiche che hanno consentito la personalizzazione di percorsi di eccellenza rispetto alle esigenze dell'utenza e del territorio;
- alla verifica di efficacia dell'offerta formativa, nei diversi ambiti del territorio di competenza, in relazione ai bisogni formativi e di mercato: presenza delle diverse tipologie di scuola secondaria superiore, corsi, indirizzi;
- alla individuazione in ciascuno degli ambiti del territorio provinciale di una distribuzione qualitativamente equivalente delle diverse tipologie di offerta di istruzione secondaria superiore;
- alla adeguatezza della rete dei trasporti.

Nelle rispettive proposte di piano dell'offerta formativa, nuovi indirizzi di studio aggiuntivi possono essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell'istituto scolastico e del territorio.

Inoltre non possono essere istituiti, nell'ambito funzionale, indirizzi già esistenti, fatti salvi i casi di oggettive e rilevanti esigenze, tenuto conto delle previsioni relative agli organici e secondo i seguenti criteri, per altro già individuati nella DCR 12/2010 "Criteri e procedure per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione secondaria di secondo grado in Umbria per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013". In particolare:

- la possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un numero di iscritti di norma pari almeno a 27 allievi, al fine da garantire la prosecuzione del percorso con un sufficiente numero di alunni per classe;
- la nuova attivazione può usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già attualmente a disposizione della scuola proponente;
- la specificità del corso ed il profilo di uscita devono essere coerenti con l'identità dell'istituto;
- la proposta di attivazione del corso deve collocarsi nel contesto del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale, e deve risultare coerente rispetto ai possibili sbocchi occupazionali "in loco";
- l'attivazione di nuovi indirizzi nei territori di confine deve essere, per quanto possibile, concordata, in base all'analisi della sostenibilità nel tempo e tenendo anche conto della diversificazione degli sbocchi occupazionali.

Di norma, non è possibile istituire ulteriori nuovi indirizzi di studio in Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado stabilmente sovradimensionate (con più di 900/1000 alunni nell'ultimo triennio). Nelle istituzioni scolastiche sovradimensionate nuovi indirizzi possono essere istituiti solo contestualmente alla soppressione di altri indirizzi ritenuti obsoleti o attribuiti ad altra Istituzione scolastica per razionalizzare/armonizzare l'offerta formativa.

Le due Province devono raccordarsi per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei Licei, a norma dell'art. 3, comma. 2 del DPR 15 marzo 2010, n. 89", prevede la possibilità di istituire una sola sezione di liceo sportivo per ogni Provincia.

Nelle more della approvazione dello stesso, la sezione di Liceo sportivo può essere attivata esclusivamente presso un liceo scientifico che abbia a disposizione impianti ed attrezzature ginnico sportive adeguate.

I nuovi indirizzi già autorizzati nel precedente anno e non attivati per carenza di alunni iscritti saranno riesaminati nel Piano dell'anno successivo, al fine di valutarne l'eventuale soppressione o la riconferma.

4. PROCEDURE

La Regione definisce i criteri per la programmazione regionale dell'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica.

4.1 I Piani provinciali

Il Piano Regionale è definito attraverso un processo partecipativo con i diversi livelli e ruoli istituzionali e sulla base di proposte, condivise in sede di Conferenze Provinciali di organizzazione della rete scolastica, elaborate dalle Amministrazioni Provinciali e tradotte nei Piani Provinciali di organizzazione della rete scolastica.

Le Province esercitano il ruolo di programmazione in ambito provinciale, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II° grado, promuovendo momenti di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le parti sociali.

Nella proposizione dei Piani, le Province hanno cura di acquisire:

- le proposte dei **Comuni**, formulate tenendo conto dei pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I° grado;
- i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II° grado interessate dalle proposte di modifica.

Le richieste formulate dalle Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, e dai Comuni, corredate dalle delibere degli organi collegiali delle scuole e da quelle degli Enti locali, vanno presentate contemporaneamente alle Province e all'Ufficio Scolastico Regionale entro il **25 settembre**.

Il Piano Provinciale, inoltre, tiene conto dell'attuale quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche, sia in termini di riduzione che di nuova costituzione, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile.

Le Province, entro il **15 novembre**, inviano alla Regione Umbria e all'USR per l'Umbria, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito, la proposta di Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica.

4.2 Piano Regionale

La Regione definisce il Piano regionale tenendo conto:

- delle proposte contenute nei Piani provinciali;
- del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- dell'omogeneità e della coerenza dell'offerta formativa sul territorio regionale al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento agli utenti del servizio scolastico.

Il Piano regionale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro il **31 dicembre**, al fine di assicurare la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attività didattica, la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale.

Il Piano regionale è trasmesso al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale affinché provveda, per quanto di spettanza, a dare esecuzione al Piano stesso.